

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 134/19/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso consegnato direttamente il 4 gennaio 2008 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Suzzara (Mantova) e depositato il 1° febbraio 2008 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la s.r.l. W.E.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Le. Ro., con sede legale in Viadana (Mantova) - località Cizzolo - via Sette Ladroni n.2 ed elettivamente domiciliata in Mantova corso Giuseppe Garibaldi n.57 presso lo studio del difensore Dott.ssa Elvira Mengazzoli, ha impugnato l'avviso di accertamento n. R2KL00002 emesso il 30 ottobre 2007 e notificato a mezzo il servizio postale il successivo 6 novembre 2007 con il quale - in forza dell'art. 62 sexies D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito in Legge 29 ottobre 1993 n. 427 e successive modificazioni ed all'esito del contraddittorio con la società contribuente svoltosi nelle sedute del 20/9/2007, del 18/10/2007 e del 30/10/2007 - l'Ufficio ha determinato sinteticamente - sulla base dello studio di settore SM11B - per il periodo di imposta anno 2004 un maggiore volume di affari (dai dichiarati € 1.387.100,00 agli accertati € 1.469.429,00) con maggiore I.V.A. dovuta di € 16.392,00 e, conseguentemente, un maggior reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle società - I.Re.S. (dai dichiarati € 37.288,00 agli accertati € 119.617,00) e dell'I.R.A.P. (da € 112.419,00 ad € 202.248,00).

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Suzzara (Mantova) si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 4 marzo 2008 instando per la reiezione del ricorso e per la conferma dell'atto impositivo impugnato con vittoria delle spese di lite.

Disposta la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento notificata il 7 agosto 2008 con ordinanza ex art. 47 D.lgs. n. 546/1992 a seguito dell'udienza camerale in data 13 gennaio 2009 svoltasi in presenza del solo rappresentante della società ricorrente, all'esito della pubblica udienza di discussione del 10 marzo 2009, svoltasi in presenza dei rappresentanti delle parti, l'adita Commissione ha accolto il ricorso con la compensazione delle spese di lite.

L'Ufficio ha interposto appello con atto inoltrato a mezzo il servizio postale in data 2/4 novembre 2009 e depositato il successivo 16 novembre 2009 presso la segreteria di questa Commissione Tributaria Regionale (ed in data 9 novembre 2009 altra copia veniva depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova) chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria delle spese di lite.

La società contribuente si è costituita nel presente grado del giudizio con controdeduzioni depositate il 31 dicembre 2009 instando per la conferma della decisione appellata e per la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio.

Alla odierna pubblica udienza di discussione il rappresentante dell'Ufficio si è riportato ai pregressi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata deve essere confermata e, in forza del principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), l'Ufficio appellante va condannato alla rifusione delle spese relative al presente grado del giudizio (non risultando impugnata incidentalmente la statuizione di compensazione delle spese in primo grado), liquidate equitativamente in complessivi € 7.000,00 (settemila/00) oltre I.V.A. e contributo cassa previdenza.

Va innanzitutto osservato che ai sensi del comma 3 dell'art. 62 sexies D.L. n.331/93 gli accertamenti "...possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 bis del presente decreto".

Orbene, nella fattispecie non sussiste il requisito della gravità dell'incongruenza posto che la differenza tra volume di affari dichiarato (€ 1.387.100,00) ed accertato (€ 1.469.429,00) è di € 82.329,00 pari al 5,93%.

In secondo luogo il difensore, opportunamente richiamando la motivazione delle sentenze Cass. SS.UU. 1/18.12.2009 nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 alla quale anche questa Commissione fa espresso rinvio, ha sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dello studio di settore SM11B evidenziando che si tratta di società commerciale di modeste dimensioni, con ristretta base sociale (due soci al 50%) priva di dipendenti e di un proprio magazzino, prospettando una sostanziale attività di intermediazione (e non di commercio all'ingrosso) concernente esclusivamente una sola tipologia di prodotto, i "...pannelli truciolati, di fibra e multistrato, grezzi, senza stagionatura e/o lavorazione alcuna..."; applicando al caso di specie lo studio di settore TG61 H si ricava la congruità del reddito dichiarato.

Il difetto del requisito della "gravità" dello scostamento e l'incertezza in ordine alla individuazione dello studio di settore applicabile comportano il totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

P.Q.M.

La Commissione conferma la decisione impugnata e condanna l'appellante Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova alla rifusione in favore della ricorrente s.r.l. W.E.A. delle spese relative al presente grado del giudizio, liquidate equitativamente in complessivi € 7.000,00 (settemila/00) più I.V.A. e contributo cassa previdenza.